

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1663

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO e
PEDRAZZI CIPOLLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1993

Norme relative alle indagini ed ai procedimenti in cui un
magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona
offesa o danneggiata dal reato

ONOREVOLI SENATORI. - Nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata da un reato il codice prevede una deroga alle norme sulla competenza. Questa è contenuta nell'articolo 11 del codice di procedura penale.

La necessità di un provvedimento normativo che modifichi la disciplina dell'articolo 11 del codice di procedura penale è dettata da una duplice esigenza.

La prima innovazione normativa riguarda l'estensione alle indagini del regime della modifica della competenza prevista per il processo; tale estensione deve essere fatta al fine di evitare interpretazioni letterali, che produrrebbero l'inammissibile conseguenza di indagini preliminari svolte a carico di giudici della stessa sede.

La seconda modifica da apportare all'articolo 11 riguarda il criterio del distretto

della corte d'appello più vicina. Questo sistema non offre alcun rimedio per l'ipotesi di competenza reciproca, non infrequente in concreto (esempio: Bologna-Firenze). In tali casi possono verificarsi forme di compensazione o, quanto meno, può sorgere il sospetto di vicendevoli coperture; tutto ciò può portare al turbamento della serenità delle indagini e comunque ad un offuscamento dell'immagine di indipendenza della magistratura. È quella esposta una ragione valida per individuare un altro criterio che risponda al requisito della semplicità e che eviti di introdurre margini di discrezionalità (incompatibili con il principio del giudice naturale precostituito).

La soluzione che si prospetta consiste nell'adozione di una tabella (da inserire nella legge come parte integrante) dalla quale si deduca immediatamente e senza incertezze il distretto entro il quale individuare il giudice competente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Le indagini ed i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui un magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia secondo la tabella allegata, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice successivo nell'ordine della citata tabella.

2. Lo spostamento di competenze previsto dal comma 1 non opera per i procedimenti connessi ai sensi dell'articolo 12, lettera a)».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore dopo quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
(articolo 1)

TABELLA
(prevista dall'articolo 11)

SPOSTAMENTI DI COMPETENZA
PER I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI UN MAGISTRATO ASSUMA
LA QUALITÀ DI INDAGATO, DI IMPUTATO OVVERO DI PERSONA
OFFESA O DANNEGGIATA DAL REATO

Da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; da Firenze a Genova; da Genova a Torino; da Torino a Milano; da Milano a Brescia; da Brescia a Venezia; da Venezia a Trento; da Trento a Trieste; da Trieste a Bologna; da Bologna ad Ancona; da Ancona a L'Aquila; da L'Aquila a Campobasso; da Campobasso a Bari; da Bari a Lecce; da Lecce a Potenza; da Potenza a Catanzaro; da Cagliari a Palermo; da Palermo a Caltanissetta; da Caltanissetta a Catania; da Catania a Messina; da Messina a Reggio Calabria; da Reggio Calabria a Catanzaro; da Catanzaro a Salerno; da Salerno a Napoli; da Napoli a Roma.